

N. 1216/2018 R.G. notizie di reato



PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI RAGUSA

È cop. Depositato in Segreteria 415 Bis Ufficio

Ragusa - 3 DIC. 2018

Il Cancelliere

**PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di RAGUSA**

**AVVISO ALL'INDAGATO ED AL DIFENSORE
DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
- artt. 415 bis c.p.p. -**

I Pubblici Ministeri dott. [redacted], Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, e Dott. [redacted], Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;

Visti gli atti del p.p. n. 1216/2018 R.G., iscritto il 27.03.2018 nei confronti di:

[redacted], nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], [redacted] assistito e difeso, di fiducia, dall'Avv. [redacted], del Foro di [redacted] e dall'Avv. [redacted],

[redacted], nata a [redacted] residente a [redacted], assistita e difesa, di fiducia, dall'Avv. [redacted] e dall'Avv. [redacted],

INDAGATI.

A) artt. 81, 110 e 610 c.p. poichè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro, il primo quale comandante della nave "OPEN ARMS", battente bandiera spagnola, giusto contratto di lavoro a tempo determinato del 14.04.2017 stipulato con la "ONG OPEN ARMS PROACTIVA", la seconda quale capo missione della predetta ONG, organizzazione firmataria del "CODE OF CONDUCT FOR NGOs UNDERTAKING ACTIVITIES IN MIGRANT'S RESCUE OPERATIONS AT SEA", con violenza, consistita:

a) nel disattendere le istruzioni loro date da IMRCC Roma di non intervenire in occasione dell'evento SAR n. 164 e nell'effettuare comunque il soccorso imbarcando, oltre a quelli dell'evento SAR n.166, anche quelli dell'evento SAR 164;

b) poi, una volta giunti in prossimità del più vicino porto di LA VALLETTA per effettuare il soccorso MEDEVAC di alcuni migranti, nell'omettere volutamente di richiedere alle autorità maltesi l'autorizzazione allo sbarco ovvero l'indicazione di un porto sicuro, nonostante a ciò sollecitati sia dalle autorità italiane che dalle autorità spagnole;

c) da ultimo decidendo di dirigersi verso le acque territoriali italiane, costringevano le autorità italiane a concedere loro l'approdo in un porto del territorio italiano per sbarcare i n. 216 migranti soccorsi

In Pozzallo, il 16.03.2018

*B) artt. 61, n.2, 81, 110 c.p. e 12, co. 3, lett. a) del D.L.vo 298/1998, poichè, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con le condotte di cui al capo A), favorivano l'ingresso in territorio italiano di n. 216 cittadini extracomunitari
Con l'aggravante di aver commesso il reato di cui al capo A) per eseguire quello di cui al capo B)*

In Pozzallo il 16.03.2018

Nel quale è da considerarsi P.O.:

il Ministero degli Interni, in persona del Ministro p.t.,

AVVISA

Gli indagati sopra meglio generalizzati nonché i rispettivi difensori di fiducia, che le indagini preliminari sono state concluse

Con gli espressi avvertimenti:

Che la documentazione relativa alle indagini espletate insieme ai decreti di liquidazione delle spese di giustizia anticipate sono depositate presso la Segreteria del Pubblico Ministero procedente e che l'indagato ed il suo difensore hanno la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;

- > Che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente provvedimento, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione ed investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Il presente atto vale come informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. nei confronti della persona sottoposta ad indagini, con invito per la stessa- qualora non vi abbia già provveduto- ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge nonché ai sensi dell'art. 161 c.p.p. a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 comma 1 c.p.p. ovvero ad eleggere domicilio nei modi di legge, con avvertimento che in mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto (art. 161 comma 2 c.p.p.), in caso di mancata comunicazione del mutamento di domicilio eletto o di rifiuto ad eleggere domicilio le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (art. 161 co. 1 c.p.p.), salvo quanto previsto dall'art. 157 comma 8 bis c.p.p.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 369 bis che nel processo penale è obbligatoria la difesa tecnica e che nella fase delle indagini preliminari alla persona sottoposta ad indagini competono specifici diritti e facoltà, ovvero: il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia (ai quali spetta altresì la facoltà di svolgere investigazioni difensive anche per mezzo di sostituti ed investigatori privati) e consulenti tecnici di parte; il diritto di presentare memorie o richieste scritte tra cui la trasmissione degli atti ad un diverso Ufficio del Pubblico Ministero ex art. 54 c.p.p. e la riunione di diversi procedimenti pendenti nei suoi confronti connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p.; il diritto, in caso di mancata conoscenza della lingua italiana, di farsi assistere gratuitamente da un interprete; il diritto di farsi rappresentare o assistere durante le perquisizioni locali o personali da persona di fiducia prontamente reperibile; il diritto di essere avvisato del giorno luogo ed ora fissati per il conferimento di incarico a consulente tecnico per accertamenti tecnici non ripetibili; la facoltà di presentarsi al Pubblico Ministero con il difensore e rilasciare dichiarazioni; la facoltà di non rispondere all'interrogatorio (in sede di interrogatorio ha diritto di essere avvertito preventivamente che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti,

b) salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, c.p.p. ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso, c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p. e le garanzie di cui all'art. 197 bis c.p.p., d) ha diritto a ricevere contestazione in forma chiara e precisa dei fatti che gli sono attribuiti, nonché ad essere informato degli elementi di prova esistenti a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, delle relative fonti, e) ha diritto di esporre quanto ritiene utile alla sua difesa; può richiedere al giudice per le indagini preliminari di procedere ad incidente probatorio ai sensi dell'art. 392 c.p.p.; può proporre impugnazione contro i provvedimenti con i quali sono state convalidate o disposte misure cautelari personali o reali; può chiedere la revoca o sostituzione delle misure cautelari e la restituzione delle cose sequestrate; può dare il consenso a che venga data notizia del suo fermo o arresto ai familiari; può ottenere copia di atti del procedimento su autorizzazione del pubblico ministero o del giudice; può definire anticipatamente il procedimento, ove ne ricorrano le condizioni, con l'oblazione o il patteggiamento; ricevuto l'avviso della conclusione delle indagini preliminari può prendere visione degli atti relativi alle indagini espletate, estrarne copia, presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni compiute dal difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti d'indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposta ad interrogatorio; gli competono tutte le altre facoltà e diritti previsti dal codice di procedura penale e dalle leggi vigenti;

- ha l'obbligo di retribuire il difensore di ufficio ove non sussistano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti;
- può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 3 L. n. 217/90) che, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni (in particolare che sia titolare di reddito imponibile, affini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.528,41, a partire dall'entrata in vigore del D. L. vo 21.12.2000 n. 285; se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito sarà costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente il nucleo familiare e i limiti sopra elevati saranno elevati di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente, ma si tiene conto solo del reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. L'istanza va presentata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale competente per il fatto per cui si procede;

Manda la segreteria per la notifica del presente atto all'indagato ed ai difensori.

Ragusa, li' 15.11.2018

Il Sost. Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica

PROCURA DELLA REPUBBLICA NO TRIBUNALE
RAGUSA

Depositato in Segreteria

Del 20-11-2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO